



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

VISTA la legge 23 agosto 1988, n.400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modifiche, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.639;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, concernente il "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 3, commi da 83 a 86, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) che inserisce l'art. 6-bis nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituendo il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2004, concernente "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2004, con il quale al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, on.le dott. Gianfranco Fini, sono state delegate le funzioni relative alla promozione ed al coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcoolodipendenze correlate;

RITENUTA la necessità di definire l'organizzazione interna del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;



## **Decreta**

### **Art. 1**

#### **Dipartimento nazionale per le politiche antidroga**

1. Il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato Dipartimento, è organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

### **Art. 2**

#### **Funzioni**

1. Il Dipartimento è la struttura generale di supporto di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti indicati nell'art. 6-bis nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

### **Art. 3**

#### **Organo di governo**

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro dallo stesso delegato è l'organo di governo del Dipartimento.
2. L'organo di governo esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, provvede alla nomina dei componenti delle strutture tecnico-scientifiche di supporto alle attività del Dipartimento e dei rappresentanti italiani in seno agli organismi internazionali; determina, con proprio provvedimento, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato scientifico dell'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze.

### **Art. 4**

#### **Capo del Dipartimento**

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21, e 28 della legge 23 agosto 1988, n.400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento, risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal

- Presidente del Consiglio dei Ministri, e coordina l'attività degli Uffici di livello dirigenziale generale.
2. Il Capo del Dipartimento:  
cura i rapporti con il Segretario generale e con gli altri Uffici e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il Segretario generale;
3. Il Capo del Dipartimento si avvale di una segreteria dipartimentale per il disbrigo degli affari di propria competenza e di un settore "Comunicazione e stampa".

### **Art. 5** **Organizzazione del Dipartimento**

1. Il Dipartimento si articola in quattro Uffici, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzioni dirigenziali generali e in dieci Servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzioni dirigenziali.
2. Gli Uffici del Dipartimento sono i seguenti:
  - I. Ufficio riduzione della domanda e dell'offerta di droga;
  - II. Ufficio interventi per la lotta alla droga;
  - III. Ufficio per il monitoraggio;
  - IV. Ufficio affari generali e relazioni internazionali e comunitarie.

### **Art. 6** **Ufficio riduzione della domanda e dell'offerta di droga**

1. L'Ufficio riduzione della domanda e dell'offerta di droga provvede all'attuazione degli indirizzi, delle decisioni e delle strategie del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga; coordina l'azione attuativa delle amministrazioni pubbliche competenti in materia di tossicodipendenze e alcooldipendenze correlate; attiva la collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e con le organizzazioni del privato sociale; provvede al funzionamento della Commissione per la valutazione dell'idoneità delle organizzazioni del privato sociale rispetto alle funzioni statutarie; elabora una relazione dettagliata al Parlamento sugli interventi effettuati in attuazione dell'art. 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303; tiene i rapporti con gli organismi internazionali e comunitari per garantire un approccio bilanciato nelle politiche di riduzione della domanda e dell'offerta.

2. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:



- **Servizio prevenzione** coordina le amministrazioni dello Stato e cura i rapporti con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano aventi competenza in materia di riduzione della domanda; provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione ed allo svolgimento delle campagne informative; cura l'organizzazione e lo svolgimento della conferenza triennale; coordina l'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti e psicotrope; esercita funzioni di consultazione e raccordo con la Conferenza permanente Stato-Regioni; cura i rapporti con i Ministeri della salute e dell'istruzione e con gli organismi internazionali e comunitari;
- **Servizio recupero e reinserimento sociale** collabora con le associazioni, le comunità terapeutiche e i centri di accoglienza a fini di impulso e coordinamento, secondo il principio di sussidiarietà, per perseguire il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti; provvede al funzionamento della Commissione per la valutazione dell'idoneità delle organizzazioni del privato sociale alle rispettive funzioni statutarie; cura la tenuta dell'elenco degli organismi del privato sociale;
- **Servizio riduzione dell'offerta** cura i rapporti con il Ministero dell'Interno e, in particolare, con la Direzione centrale servizi antidroga al fine di assicurare un approccio bilanciato tra prevenzione e contrasto; cura i rapporti con i competenti organismi delle Nazioni Unite e dell'Unione europea; collabora all'attività formativa degli operatori incaricati dell'applicazione della legge per contribuire a garantirne una formazione pluridisciplinare.

#### Art. 7

#### Ufficio interventi per la lotta alla droga

1. L'Ufficio interventi per la lotta alla droga provvede alla promozione e al coordinamento dei progetti statali da finanziare con il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e alle alcooldipendenze correlate; cura la predisposizione di linee-guida alle Amministrazioni dello Stato per la elaborazione dei progetti; provvede agli adempimenti amministrativi connessi; cura il coordinamento e verifica il grado di realizzazione dei progetti; valuta i risultati ottenuti e predisponde una relazione annuale.

2. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:

- **Servizio gestione fondo nazionale di intervento** cura gli adempimenti connessi con la promozione, la predisposizione, la realizzazione e il coordinamento degli interventi, nonché gli adempimenti connessi con il monitoraggio dei progetti, acquisendone i risultati ottenuti, anche ai fini

della loro valutazione e del loro utilizzo in altre realtà territoriali; cura la tenuta di una banca dati dei progetti realizzati al fine di diffondere le migliori prassi;

- **Servizio di controllo** svolge l'attività di valutazione in termini di economicità, efficienza ed efficacia degli interventi finanziati con il fondo nazionale anche al fine di proporre le correzioni resesi necessarie per gli scostamenti verificatisi rispetto agli obiettivi programmati.

## Art. 8

### Ufficio per il monitoraggio

1. L'Ufficio per il monitoraggio coordina le politiche di monitoraggio delle amministrazioni competenti in materia di droga e di alcooldipendenze correlate; gestisce i flussi informativi provenienti dalle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome; cura i rapporti con il Consiglio nazionale delle ricerche, con l'Istituto superiore di sanità, con le Università, con l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze di Lisbona, con il Gruppo Pompidou e con l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine; cura la valorizzazione e divulgazione dell'informazione scientifica; predisponde la relazione annuale al Parlamento e il Rapporto nazionale per l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze di Lisbona; assicura il supporto scientifico alle campagne informative; promuove la formazione professionale degli operatori addetti al monitoraggio da parte delle Amministrazioni competenti; istruisce la programmazione delle politiche antidroga per la direttiva generale della Presidenza del Consiglio; collabora con tutte le amministrazioni competenti nella definizione dei rispettivi obiettivi annuali; assicura il monitoraggio permanente del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati.

2. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:

- **Osservatorio permanente droghe e tossicodipendenze** verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza e dell'alcooldipendenza correlata; coordina le politiche di monitoraggio; gestisce i flussi informativi provenienti dalle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome; cura i rapporti con il Consiglio nazionale delle ricerche, con l'Istituto superiore di sanità, con le Università, con l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze di Lisbona, con il Gruppo Pompidou e con l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine; cura la costituzione di un sistema informativo delle amministrazioni competenti in materia di politiche antidroga;



- **Servizio studi e documentazione** cura la valorizzazione e divulgazione dell'informazione scientifica, predisponendo documenti di indirizzo per le politiche antidroga; predisporre la relazione annuale al Parlamento e il Rapporto nazionale per l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze di Lisbona; assicura il supporto scientifico alle campagne informative; promuove la formazione professionale per i professionisti dei servizi territoriali, della scuola e delle agenzie formative, per gli operatori dei media, per le forze di polizia e per la magistratura;
- **Servizio programmazione e controllo** istruisce la programmazione delle politiche antidroga ai fini della direttiva generale del Presidente del Consiglio, sulla base degli impegni internazionali e comunitari nonché degli indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga; collabora con tutte le amministrazioni competenti nella definizione dei rispettivi obiettivi annuali; assicura il monitoraggio permanente del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati attraverso una rete informatizzata dei servizi di controllo interno dei Ministeri; propone gli interventi correttivi di coordinamento in corso d'opera.

#### Art. 9

#### Ufficio affari generali e relazioni internazionali e comunitarie


1. L' Ufficio affari generali e relazioni internazionali e comunitarie attende agli affari generali del Dipartimento; gestisce le risorse umane, finanziarie e informatiche collaborando con i competenti Dipartimenti e Uffici della Presidenza; cura gli aspetti generali dei rapporti internazionali e comunitari in stretto coordinamento con gli altri Uffici competenti del Dipartimento.

2. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:

- **Servizio affari generali** cura le attività di *staff* del Capo dipartimento e svolge funzioni di Segreteria dipartimentale, gestisce l'archivio del dipartimento, le risorse umane, finanziarie, informatiche e provvede ai connessi adempimenti amministrativi; cura i rapporti con i competenti Dipartimenti e Uffici del Segretariato anche al fine del controllo interno e della valutazione della dirigenza; svolge l'istruttoria degli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro.
- **Servizio relazioni internazionali e comunitarie** cura i rapporti e i conseguenti adempimenti amministrativi con gli organismi internazionali e

comunitari competenti in materia di tossicodipendenza e di alcoolodipendenza correlata; provvede agli adempimenti necessari all'attuazione degli accordi assunti in sede internazionale, curando la predisposizione di reports e questionari; garantisce la rappresentanza in ambito internazionale degli indirizzi generali del Comitato nazionale di coordinamento dell'azione antidroga; assicura, nei rapporti internazionali e comunitari, il supporto organizzativo ed il raccordo agli altri Uffici del Dipartimento.

Roma, 26 luglio 2004





PRIMEFFICE DEL MINISTERO  
SEGRETARIA GENERALE  
UFFICIO DEL MINISTRO

VISTO E ANNOTATO AL N. 1326/2004

DOM. 03-08-2004

R. RIZZORRE



MINISTERI ISTITUZIONALI

Pres. Cons. Ministri

Regio ALLA CORTE DEI CONTI

Addi 6 AGO 2004

Reg. n. Fog. n. 39

